



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<u>n. 10</u> del registro data <u>10.02.2029</u>	OGGETTO: Determinazione dell'ammontare del rimborso spese per la produzione ed il rilascio di copia degli atti amministrativi formati e detenuti presso il corpo di Polizia Locale.
--	--

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di Febbraio alle ore 13:52 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
MIRABELLA Ignazio Bruno	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
GIAMBANCO Francesca	Assessore		
PITINO Simona	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott. Michelangelo Lo Monaco

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore VI Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Maria Rosa Portelli, n. 2 del 03/02/2022, avente per oggetto: “Determinazione dell’ammontare del rimborso spese per la produzione ed il rilascio di copia degli atti amministrativi formati e detenuti presso il corpo di Polizia Locale.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell’art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore VI Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Maria Rosa Portelli, n. 2 del 03/02/2022, relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l’urgenza di consentire l’assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 02

del 03.02.2022

OGGETTO: Determinazione dell'ammontare del rimborso spese per la produzione ed il rilascio di copia degli atti amministrativi formati e detenuti presso il corpo di Polizia Locale

La sottoscritta Maria Rosa Portelli, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore VI Corpo di Polizia Locale, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- l'articolo 22, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza" e che al precedente comma 1 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale";

- l'articolo 25 della predetta legge n. 241/1990 e s.m.i espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo se previsto;

- che l'esercizio del diritto di accesso per gli atti riguardante i sinistri stradali ha una regolamentazione specifica da parte del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) ed in particolare:

- l'art. 11, comma 4, del nuovo Codice della Strada, prevede che " gli interessati possono chiedere agli organi di polizia stradale le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi";
- l'art. 21, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), prescrive che l'organo di polizia stradale che ha provveduto alla rilevazione dell'incidente " è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge";

Dato atto che :

- la rilevazione degli incidenti stradali costituisce un servizio di polizia stradale, per il cui espletamento l'articolo 12 del C.d.S. individua anche la Polizia Locale;
- l'attività di rilevazione degli incidenti stradali è obbligatoria stante le finalità di interesse pubblico di ripristinare la sicurezza e la fluidità della circolazione e nel caso di incidente con feriti acquisire elementi probatori per l'esercizio dell'eventuale azione penale;
- l'attività di rilevazione degli incidenti stradali, sia pure obbligatoria è, comunque svolta anche nell'interesse precipuo delle parti coinvolte, essendo strumentale alla definizione delle responsabilità e ai connessi risarcimenti di danni e a eventuali procedimenti giudiziari;
- l'attività di rilevazione del sinistro stradale e la conseguente predisposizione degli atti richiede adeguate risorse umane e strumentali, i cui costi devono essere proporzionalmente considerati nella determinazione delle spese di cui all'art. 21, comma 4, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- nella determinazione dei costi nel caso di richiesta di accesso alla documentazione relativa ai rilievi di un sinistro stradale occorre considerare non solo i costi di tenuta, di ricerca, di istruttoria e di rilascio copie di atti, ma anche le spese per il servizio di rilievo dei sinistri stradali e la predisposizione degli atti previsti, l'ammortamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici e del materiale vario occorrente;

Considerato che:

- la Polizia Locale di questo Ente sta implementando forme telematiche di accesso ai servizi privilegiando in relazione all'infortunistica stradale la trasmissione degli atti tramite posta elettronica;
- tuttavia, alcuni utenti, privi o poco avvezi all'uso di sistemi informatici, richiedono ancora il rilascio in formato analogico;

Considerato che il rilascio di copie di documenti, inclusi i RIS – rapporti di incidenti stradali rappresenta un'attività significativa che incide notevolmente sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio preposto;

Visto il T.U.E.L.

Vista la L.R. 48/91 e ss. mm.ii

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. di stabilire che la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dal Comando di Polizia Locale e di atti comunque prodotti e/o detenuti dallo stesso Ufficio in ragione delle proprie funzioni, sia disciplinato, con decorrenza dall'approvazione della presente proposta di delibera, come segue:

- la richiesta, (con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i coinvolti, nel caso di accesso ad atti relativi a sinistri stradali) deve pervenire all' Ufficio protocollo dell' Ente, anche tramite pec, corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa dovuta;
- il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà, previa verifica dell'avvenuto versamento del rimborso delle spese come determinate con il presente atto :
 - per incidenti senza lesioni: entro trenta giorni dalla richiesta, fermo restando la sospensione dei termini determinata dall'esistenza di controinteressati ;
 - per incidenti con lesioni: entro trenta giorni dalla data di rilascio del nulla osta della Procura della Repubblica.

- Le copie rilasciate non comprendono: dichiarazioni spontanee e/o testimoniali, referti medici, copia verbali al c.d.s., dati tutelati dalla legge sulla riservatezza delle persone;
- il rilascio della copia di altri atti amministrativi avverrà, previa verifica dell'avvenuto versamento del rimborso delle spese come determinate con il presente atto e fermo restando la sospensione dei termini determinata dall'esistenza di controinteressati, entro trenta giorni dalla richiesta;

2. di determinare, nelle misure adottate nella seguente tabella, l'importo dei rimborsi delle spese per la produzione e rilascio di copie di documenti, ivi inclusi i R.I.S. - rapporti di incidenti stradali:

PRODUZIONE IN FORMATO CARTACEO DI DOCUMENTI

SERVIZIO OFFERTO	TARIFFA
Comunicazione informazioni essenziali (scambio dati)	gratuito
Rilascio rapporto incidente stradale senza foto	€ 50,00
Copia di rapporti di servizio quali sopralluoghi e accertamenti di varia natura, senza foto	€ 20,00
Foto di vario genere	€ 3,00 cadauna
Copia verbali codice della strada	€ 3,00
Copia verbali di illeciti amministrativi diversi	€ 3,00
Spedizione postale dei documenti	€ 10,00

PRODUZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DEI DOCUMENTI

SERVIZIO OFFERTO	TARIFFA
Rilascio rapporto incidente stradale senza foto	€ 40,00
Copia di rapporti di servizio quali sopralluoghi e accertamenti di varia natura, senza foto	€ 18,00
Foto di vario genere	€ 3,00 cadauna

2. Di escludere, al fine di tutelare la sicurezza delle reti informatiche del Comune, l'utilizzo, ai fini del rilascio degli atti, di supporti digitali (es. chiavette, USB, ecc.) offerti dal richiedente;

3. Di dare atto che il rilascio della copia è gratuito per le forze dell'ordine nell'espletamento delle loro mansioni;

4. nel caso di richiesta di copia autentica di documento il rilascio è subordinato all'osservanza delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo. Fatti salvi i casi di esenzione, il rilascio di copie in forma autentica avviene previa apposizione sulle copie delle prescritte marche da bollo che devono essere fornite a cura e spese del richiedente;

5. la documentazione può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate, o da persone delegate dagli interessati, munite di apposita delega sottoscritta dal delegante con firma autenticata anche nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00;

6. Di dare atto altresì che i proventi scaturenti dalla produzione e rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dal Comando di Polizia Locale e di atti comunque prodotti e/o detenuti dallo stesso ufficio in ragione delle proprie funzioni, saranno imputati nell'apposito capitolo in entrata da istituire nel bilancio comunale denominato "rimborso spese per rilascio copia atti Polizia Locale".

Il Comandante
 Dott.ssa Maria Rosa Portelli



Il Sindaco
 Prof. Vincenzo Giannone



COMUNE DI SCICLI
Libero consorzio comunale di Ragusa
Settore VI
Polizia Locale



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. N° 02 DEL 03.02.2022


OGGETTO: Determinazione dell'ammontare del rimborso spese per la produzione ed il rilascio di copia degli atti amministrativi formati e detenuti presso il corpo di Polizia Locale

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 03.02.2022

Il Comandante
(Dott.ssa Maria Rosa Portelli)


PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 07.02.2022




Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michelangelo Lo Monaco



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 10.02.2022 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michelangelo Lo Monaco

